



Ministero dell'Interno

C.L. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO TEP E SPESE VARIE
DIVISIONE II

Prot. n. 333-G/Div.2-2624.04/aa.gg. 77

Roma, 14/03/2013

Oggetto: Rimborso canone di locazione - legge n.86/2001, articolo 1, comma 3.
Trattamento fiscale.

- | | |
|--|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI | BOLZANO |
| - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. | AOSTA |
| - AI SIGG. QUESTORI | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato GENERALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI
DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- | | |
|---|------------|
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI | SENIGALLIA |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO | NAPOLI |
| - AL SIG. DIRETTORE PER I SERVIZI TECNICO - GESTIONALI DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA | ROMA |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO | LADISPOLI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI | LORO SEDI |

L'art. 1 - 3 comma - della Legge 86/01 prevede, che il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, possa optare, in alternativa all'indennità mensile pari a 30 diarie di missione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, per il rimborso del 90% del canone mensile sostenuto per l'alloggio privato, fino al limite massimo mensile di Euro 516,46 per 36 mesi.

L'Agenzia delle Entrate, interpellata a proposito del trattamento fiscale da applicare al rimborso del canone di locazione ha espresso, per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio, il proprio parere precisando che suddetto rimborso "non concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente".



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA


- 3 -

Pertanto si invitano codesti Uffici ad attenersi, per il futuro, a quanto indicato dall' Agenzia delle Entrate riguardo alla non tassabilità del canone stesso.

Si allega a tal proposito, copia del sopra citato parere.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aiello

Originale firmato agli atti



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività
Produttive
Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro

Roma, - 5 DIC, 2012

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero dell'Interno - Ufficio IV

ROMA

(rif.to nota n.10408 del 11.03.2011)

Prot. 175044 /2012

OGGETTO: *Indennità di trasferimento ai sensi della legge n. 86/2001, articolo 1, comma 3. Quesito in merito all'applicabilità dell'art.51 (già art. 48) comma 5, del TUIR*

Con la nota in riferimento è stato chiesto di chiarire quale sia il trattamento tributario applicabile al rimborso del 90 per cento del canone mensile per l'alloggio privato, fino a un importo massimo mensile di euro 516,46, corrisposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n.86, al personale indicato al comma 1 dello stesso articolo (personale volontario coniugato e personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e personale della carriera prefettizia).

L'art. 1 (*Indennità di trasferimento*) della legge 29 marzo 2001, n. 26, stabilisce che ai dipendenti rispondenti a determinati requisiti, "trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi." (comma 1), e che "L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio." (comma 2)

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro
Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma
Tel. 0650545463 - Fax 06.50769805 - e-mail: dc.normr.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO	
presso il Ministero dell'Interno	
4	- 5 DIC 2012
	57014

Il successivo comma 3 del medesimo art. 1, oggetto del quesito, prevede che *“Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”*

Al riguardo si ritiene, sulla base del tenore letterale della disposizione da ultimo richiamata, che il legislatore abbia inteso prevedere l'applicazione del trattamento fiscale previsto al comma 5 dell'art. 51 del TUIR (già articolo 48 prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 344 del 2003), per le trasferte dei lavoratori dipendenti fuori del territorio comunale, anche nell'ipotesi in esame, in cui il dipendente è trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, cui sarebbe normalmente applicabile la disciplina prevista dal successivo comma 7 del medesimo art. 51 per i trasferimenti.

Il citato comma 5 dell'art. 51 del TUIR, per le trasferte fuori del territorio comunale, prevede tra l'altro che *“In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.”*

Il quesito trae origine dalla nota, allegata alla richiesta dell'istante, dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'interno nella quale viene esplicitato il dubbio che il predetto rimborso debba concorrere alla formazione del reddito per la parte che eccede i 15,49 euro (lire 30000) al giorno.

Al riguardo, va preliminarmente precisato che per quanto concerne le modalità di quantificazione del rimborso, il comma 3 dell'articolo 1 della legge n.86 del 2001 stabilisce il diritto al "rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili", senza prevedere ulteriori indennità o rimborsi.

Tanto premesso, si esprime l'avviso che il rimborso del canone di locazione, oggetto del quesito, concretizzi un'ipotesi di rimborso analitico di spese documentate relative all'alloggio (mediante contratto e ricevute di pagamento) che non concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente per effetto della prima parte dell'art. 51, comma 5, del TUIR, la cui applicazione è espressamente richiamata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 86 del 2001 in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Annibale Dodero

- 500 -

6

250